

LICENZIAMENTI COLLETTIVI. VERBALE DI ACCORDO SINDACALE

Il giorno 2 gennaio 2014 presso la sede della Edizeta srl – via Banchina Molini 8 Marghera - Venezia, si sono incontrati,

la **Edizeta srl**, con sede in via Banchina Molini 8 Marghera - Venezia p.iva n 02503880276 in persona del legale rappresentante *pro tempore*, assistito da dott. Pierpaolo Sante consulente del lavoro iscritto all'Albo di Treviso al numero 454, e i lavoratori, assistiti dal sig. Vianello Mauro della FISTEL CISL VENEZIA.

L'incontro è stato promosso dall'Azienda con comunicazione del 30 dicembre 2013, in seguito alla comunicazione di avvio della procedura di mobilità per 15 dipendenti. La comunicazione di avvio della procedura di mobilità è stata effettuata per lettera raccomandata a mano datata 30 dicembre 2013, ricevuta dalle OO:SS nella stessa data.

Nel corso dell'incontro i rappresentanti dell'Azienda hanno illustrato le ragioni della decisione aziendale di avviare una procedura di mobilità in conseguenza del perdurare della situazione di crisi, del settore EDITORIALE, a cui fino ad oggi si era tentato di sopperire con l'attuazione di altri ammortizzatori sociali come la CIGO e successivamente da luglio 2013 con la CIGS.

Per far fronte alla situazione di crisi, l'Azienda ha deciso di procedere ad una riduzione del numero degli addetti ai vari reparti.


Le oo.ss hanno preso atto della decisione aziendale, chiedendo tuttavia di valutare la possibilità di una riduzione del numero degli esuberanti e la garanzia di una integrazione al reddito delle persone collocate in mobilità.

Dopo ampia discussione le parti, hanno convenuto di definire un accordo per gestire gli esuberanti denunciati dall'Azienda e, a tal fine, hanno raggiunto le seguenti intese ai sensi dell'art. 4 l. 223/1991.

1. Le parti convengono sulla necessità di procedere alla riduzione del personale per far fronte alla grave situazione di crisi denunciata dall'Azienda.
2. La collocazione in mobilità avverrà entro il 31 dicembre 2014.
3. Il criterio di scelta del personale da porre in mobilità si basa sulla non opposizione.
4. Il presente accordo vale ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 4, l. 223/1991, in tema di riduzione degli oneri a carico dell'impresa in caso di procedura di mobilità.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'Azienda



Le oo.ss.

